



## **PARERE MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DEL COLLAUDATORE**

**QUESITO DEL 31/07/2019**

“ ...

*Buongiorno*

*Scrivo in merito alla definizione delle condizioni di incompatibilità della figura del Collaudatore in ambito statico.*

*In particolare la compatibilità tra padre e figlio che svolgono l'attività professionale nei medesimi locali.*

*Da veloci ricerche effettuate ho trovato le seguenti indicazioni:*

***Legge 5 novembre 1971, n. 1086 art.7.2***

*Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.*

*Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani*

*21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:*

***c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.***

*Ai fini collaborativi mi permetto pertanto di chiedere se siano note determinazioni, disposizioni o indicazioni in merito sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista deontologico che disciplinino l'argomento o se il vostro Ordine Professionale abbia avuto modo di esprimersi in merito.*

...”

### **Risposta:**

A seguito di verifica da parte dei membri della commissione strutture, non risulta che la normativa vigenti specifichi l'esclusione in caso di rapporti di parentela.



*La legge regionale 33/2015 ha introdotto all'art. 9: Il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera, né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore*